

CREDITO SCOLASTICO

Il concetto di Credito Scolastico è stato introdotto per rendere gli esami di Stato più obiettivi e più efficaci nel valutare l'andamento complessivo della carriera scolastica di ogni alunno; serve ad evitare episodi di valutazioni finali contraddittorie con l'andamento della carriera scolastica e con l'impegno dimostrato.

Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce per quasi la metà a determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato. Ciascuno può conseguire infatti un credito scolastico risultante dalla somma dei punti che anno per anno sono assegnati dal Consiglio di Classe durante gli scrutini in base all'impegno e alla media dei voti finali conseguiti.

Il punteggio massimo complessivo conseguibile per tale credito è di 40 punti. I parametri per l'attribuzione dei crediti sono contenuti nella tabella sotto indicata. Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione, non solo quelli derivanti dalle esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelle legate ad eventuali esperienze formative che l'alunno possa aver maturato anche al di fuori della normale attività scolastica ma coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

Il punteggio assegnato al credito scolastico, pertanto, esprime:

- la valutazione del grado di preparazione raggiunto da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso con riguardo al profitto (media dei voti);
- l'assiduità della frequenza scolastica;
- l'interesse e l'impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;
- la partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dall'Istituto;
- certificazioni o attestati di varia natura che abbiano una ricaduta diretta sulle competenze individuate nel PECUP.

Di seguito si riporta la tabella, allegato A del **DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62**.

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

In questa tabella M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

La media M dei voti permette di individuare la banda di oscillazione indicata nella precedente tabella. Per definire all'interno di tale banda il numero intero che quantifichi il credito scolastico da attribuire allo studente, si deve tenere in considerazione l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività di ampliamento del curriculum ed eventuali certificazioni esterne. Tuttavia il riconoscimento di eventuali altri crediti non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

L'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione è consentita con il possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b) a partire dall'anno scolastico 2019/2020, partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- c) a partire dall'anno scolastico 2019/2020, svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Per quanto riguarda le ore di assenza si contano tutte, per qualunque motivo, eccetto quelle in cui l'alunno è stato espressamente autorizzato a svolgere un'altra attività (esempi: visita didattica, spettacolo autorizzato, laboratorio di ricerca, colloqui al CIC, ...) o ha avuto un ricovero ospedaliero certificato dalla struttura stessa. E' assenza la "A" in registro del docente, corrispondente a un'ora di normale lezione; non si contano come ore di assenza (anche se vengono annotate sul registro di classe e richiedono la giustificazione) i giorni di sciopero effettivo dei mezzi di trasporto.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO MASSIMO DI FASCIA

- Media scolastica \geq Media minima di fascia + 0,5: punti 0,20
- Numero di assenze inferiore a 20 giorni: punti 0,20
- Interesse e partecipazione al dialogo educativo: punti 0,20
- Partecipazione ad attività integrative proposte o organizzate dall'Istituto: punti 0,20
- Certificazioni o attestazioni esterne: punti 0,20

E' quindi attribuito il credito massimo di fascia quando la somma dei punteggi parziali così descritti risulta maggiore a 0,5.

Il Consiglio di Classe riconoscerà validità alle seguenti certificazioni o attestazioni esterne:

- certificazioni o attestazioni di attività lavorative relative al corso di studi;
- certificazioni o attestazioni di frequenza ai corsi di lingua straniera o di superamento di esami rilasciate da organizzazioni ufficialmente riconosciute;
- certificazioni o attestazioni di pratica sportiva rilasciate da Associazioni o da Società iscritte al CONI;
- certificazioni o attestazioni di forma di volontariato rilasciate da Enti riconosciuti;
- certificazioni o attestazioni in ambito tecnologico e informatico rilasciate da Enti e Istituzioni accreditate;
- certificazioni o attestazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o private attestanti la frequenza o la partecipazione a corsi culturalmente validi che abbiano una ricaduta diretta sulle competenze individuate nel Pecup.

Si precisa che tutte le certificazioni sopra descritte devono essere relative ad attività espletate nell'anno scolastico dell'attribuzione del credito stesso.